

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' _____ 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1310

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"Creazione e sviluppo di piccole e medie imprese - determinazione delle modalità dei criteri per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29. Revoca DCR n. 291 del 20.12.1996".



Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare: " Creazione e sviluppo di piccole e medie imprese – determinazione delle modalità dei criteri per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29. Revoca DCR n. 291 del 20.12.1996.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

DELIBERA

All'unanimità, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di Deliberazione Consiliare:

II CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 luglio 1996, n.29, concernente: " disposizioni in materia di sostegno all'occupazione, ed in particolare l'art. 7 che prevede la determinazione, da parte del Consiglio Regionale, delle modalità e dei criteri per le agevolazioni stesse, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi e limiti della cumulabilità con altre agevolazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12. Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12. Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (" de minimis ");

VISTO il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12. Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTA la L.R. n. 12 del 16.02.2000 art.30;

CONSTATATO che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 del 20.12.96 sono stati determinati i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti;



VISTE le modifiche apportate con L.R. n. 10 del 10 maggio 2001 art. 231 che recita:

- Al comma 1° dell'art.6 della L.R. 29/96 e successive modifiche dopo la parola "produzione" sono inserite le seguenti " e/o vendita;
- Al comma 1 dell'art.7 dopo le parole di quanto previsto dal comma 5°, sono aggiunte le seguenti "con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sono altresì individuate le categorie di attività commerciali destinatarie delle agevolazioni di cui al presente capo";

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di provvedere ad una nuova formulazione dei criteri alla luce della nuova normativa provvedendo nel contempo alla revoca della delibera consigliere n. 291/96;

RITENUTO, per ragioni sistematiche di richiamare nel provvedimento anche i soggetti e i progetti finanziabili;

VISTA la legge 127/97

DELIBERA

- Revocare la delibera del Consiglio Regionale n. 291 adottata il 20.12.1996.
- Di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale del 25 luglio 1996 di cui all'allegato, che fa parte integrante della presente delibera.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della Legge 127/97.



Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1996, n.29 sono determinati, come appresso, le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni stesse, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi ed i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse le piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, costituite in forma societaria, da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda, e aventi sedi operative nel territorio regionale. Sono comprese le società cooperative e le piccole società cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.
2. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti residenti nella regione che, al momento della presentazione della domanda o al momento dell'ingresso nella società (nel solo caso di soci lavoratori che sono obbligati per legge a cancellarsi dalle liste di collocamento nel giorno stesso dell'ingresso in società) rientrano in una o più delle sotto indicate categorie
 - a) giovani di età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentacinque, iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'art 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche;
 - b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
 - c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
 - d) soggetti iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;
 - e) donne non lavoratrici dipendenti, né pensionate;
 - f) lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all'art. 4 della legge 381/1991;
 - g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della Commissione Regionale per l'Impiego.
3. Per maggioranza si intende sia numerica che in termini di quote di capitale.
4. Tali soggetti devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa e in caso di cessione di quote, nei cinque anni successivi alla data di inizio del programma finanziato, possono provvedere ad alienarle ad altri soggetti aventi gli stessi requisiti indicati nel punto 2.
5. Possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni anche le imprese costituite da oltre un anno, purché incrementino, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, il numero dei soci, inserendo soggetti aventi i requisiti indicati nell'art.1 comma 2 del presente regolamento, in misura almeno pari al numero dei soci esistente alla predetta data, detratta una unità.



2. Progetti finanziabili

1. Sono agevolabili i progetti appartenenti alle seguenti categorie:

- Attività estrattive (codice C Istat '91);
- Attività manifatturiere (codice D Istat '91);
- Costruzioni (codice F Istat '91);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice G Istat '91);
- Alberghi e ristoranti (codice H Istat '91);
- Trasporti e magazzinaggio (codice I Istat '91);
- Attività connesse all'informatica e alla ricerca (codice K Istat '91 limitatamente ai punti 72 e 73);
- Altri servizi (codice O Istat '91 limitatamente ai punti 90, 92 e 93).

2. La somma dei contributi che possono essere concessi per ciascun progetto non può superare il 10% dell'ammontare dello stanziamento annuo complessivo.

3. Gli investimenti fissi finanziati con le agevolazioni previste non possono essere alienati o ceduti in uso dalle imprese beneficiarie per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di dichiarazione di inizio progetto.


4. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio progetto.

3. agevolazioni

1. Per tutte le imprese ubicate nelle aree della Regione possono beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla L.R. n.29/96, purchè le stesse si mantengano entro le categorie di aiuto "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria; i contributi sono previsti a richiesta dell'impresa, tra contributo in c/capitale, contributo in c/interessi e contributo in c/gestione.

6. Per il contributo a titolo di "de minimis" l'entità degli aiuti non può superare l'80% delle spese ammissibili; il periodo di tre anni, in riferimento al quale il "de minimis" è applicabile, decorre dalla data di ricevimento del primo aiuto.

7. Le agevolazioni finanziarie possono essere concesse una sola volta.



4. Ammissibilità delle spese

1. Non sono ammissibili le spese risultanti dalla data delle relative fatture o da altro documento, sostenute anteriormente alla presentazione della domanda ad eccezione delle spese per lo studio di fattibilità e per il progetto esecutivo.

5. CONTRIBUTO IN C/CAPITALE

Il contributo in c/capitale può essere concesso sulle seguenti tipologie di investimenti::

- a) Investimenti per avviare l'iniziativa (studio di fattibilità, progetto esecutivo e spese per formazione dei soci) che comunque non possono essere superiori al 10% dell'investimento complessivo ammesso a contributo. Le spese di costituzione, pur risultando tipicamente un costo per l'avviamento dell'impresa, non possono essere ammesse in quanto non previste dalla Legge, tra quelle ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda
- b) spese per investimenti materiali nuovi di fabbrica (macchinari, impianti, computer, attrezzature ecc.);
- c) spese per investimenti immateriali (ristrutturazione di immobili in locazione, messa a norma degli impianti, pubblicità, software ecc.);
- d) Gli investimenti materiali effettuati in leasing possono essere ammessi a contributo in conto capitale purchè le imprese si impegnino a completare l'investimento con il riscatto finale. Dovrà essere attivata apposita convenzione tra l'agenzia Sviluppo Lazio e società di leasing. In alternativa, le spese potranno essere imputate in conto gestione, nella misura dei canoni previsti per i primi tre anni, compreso il canone anticipato per la quota di competenza.

Non sono comunque ammissibili sia l'acquisto del suolo aziendale sia gli automezzi; in quest'ultimo caso potranno essere ammessi in via eccezionale gli automezzi specifici che costituiscono i principali beni strumentali dell'impresa e risultino indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

6. CONTRIBUTO IN C/GESTIONE

1. Il contributo in c/gestione può essere concesso per i primi tre anni, dalla data di inizio del progetto, per le seguenti spese effettivamente sostenute e documentate:

- a) scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti;
- Si ritiene che le spese per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, agevolabili ai sensi della Legge; debbano intendersi limitate al fabbisogno di scorte di materie prime. Per il calcolo di tali scorte, si applica una valutazione parametrica in rapporto al totale degli acquisti annui. Questa, ove non siano motivate maggiori necessità in modo convincente, corrisponde a due mesi di acquisti (60 gg. di rotazione ovvero 1/6 degli acquisti annui).



Per quanto riguarda gli acquisti di altri materiali (cancelleria, attrezzature di importo inferiore al milione, materiale tipografico, libri riviste, ecc.) si considerano tali spese ammissibili, salvo verificare la stretta necessità e la congruità, perché costituiscono spese effettivamente necessarie all'avviamento dell'impresa.

b) Spese per prestazioni di servizi. Questa voce comprende tutte le spese a cui corrisponderanno fatture o ricevute che non facciano riferimento a materiali (acquisti e leasing) ed ai costi del lavoro.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per il godimento di beni di terzi (affitti, noleggi). Le utenze si reputano ammissibili (ad esclusione di quelle relative a telefoni cellulari).

I compensi agli amministratori non sono ammissibili, mentre i compensi ai sindaci vengono assimilati alle prestazioni di servizi e pertanto sono ammissibili anche per agevolare le iniziative più affidabili e strutturate.

Tasse ed imposte non sono ovviamente ammissibili a contributo.

c) canoni di leasing (vedere punto 5).

7. CONTRIBUTO IN C/INTERESSI E MUTUO AGEVOLATO

1. Il contributo in conto interessi sarà corrisposto all'Istituto di Credito mutuante in un'unica soluzione dopo l'erogazione del Mutuo secondo modalità da concordare con apposita convenzione. In alternativa, qualora l'Istituto non sia convenzionato, il contributo può essere corrisposto direttamente all'azienda annualmente ed in maniera posticipata con attestazione dell'avvenuto pagamento delle rate scadute da parte dell'Istituto di Credito mutuante

2. Il mutuo agevolato, avrà una durata pari a cinque anni, di cui il primo eventualmente di preammortamento.

8. PROCEDURE

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata all'Agenzia in duplice copia ed è redatta secondo il modello definito dal Nucleo di Valutazione.

2. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto (copia);

b) autocertificazione redatta ai sensi della normativa vigente in cui risulti:

- che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/96;

- che la maggioranza dei soci risiede nel Lazio;

- che la società non ha (o ha) ottenuto altri finanziamenti o non abbia (o ha) in




- corso altre richieste di finanziamento per il medesimo progetto;
- che la società non abbia (o ha) ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale, per il medesimo progetto per il quale si presenti domanda di contributo;
 - residenza da parte di ogni singolo socio;
- c) progetto dettagliato dell'iniziativa imprenditoriale così come previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 29/96, che deve descrivere l'idea di impresa, pianificare le scelte strategiche ed operative necessarie a realizzarla, valutarne la fattibilità tecnica economica e finanziaria e verificare la redditività dell'impresa che si vuole creare; deve, altresì, contenere il piano economico-finanziario ;
- d) modulo informativo ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 (privacy) sottoscritto dal legale rappresentante.
3. Le domande non complete di tutta la documentazione non sono ricevibili.

9. ISTRUTTORIA

1. L'Agenzia, verificata la rispondenza del progetto e dei proponenti ai requisiti previsti dalla legge, predispone, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle domande (assegnazione dei numeri di protocollo), una relazione che trasmette al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 29/96; la relazione dovrà, previa analisi tecnico-economica dell'iniziativa imprenditoriale, contenere un'analisi delle fonti e dei fabbisogni finanziari e deve concludersi con l'espressione di giudizio sintetico sull'ammissibilità o meno al finanziamento quantificando, in caso affermativo, l'importo delle agevolazioni erogabili. Il Nucleo di Valutazione, nel determinare il contributo concedibile terra conto del rapporto contributo per addetto previsto e della potenzialità occupazionale del progetto.

10. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata, e della relazione dell'Agenzia delibera, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istruttoria dell'Agenzia, l'ammissione ai benefici, tenuto conto della credibilità della compagine sociale e della valutazione economico-finanziaria del progetto, e delle priorità stabilite dall'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 29/96: la delibera di ammissione ai benefici è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità nel Fondo Speciale appositamente costituiti presso l'Agenzia. secondo il disposto degli art. 8 e 23 della legge regionale n. 29/96.
2. L'Agenzia sulla base della valutazione del Nucleo che delibera la concessione dei benefici e ne dà comunicazione alla società beneficiaria ed all'Assessorato regionale per le politiche del lavoro. La delibera di concessione dei benefici individua l'impresa beneficiaria e le caratteristiche del progetto, fissa le spese ammesse, i tempi di attuazione e le agevolazioni finanziarie concesse.
- 
- 
- 7

3. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per cinque anni dalla data di inizio del progetto, salvo ipotesi di sostituzione del bene per obsolescenza, previa autorizzazione dell'Agenzia; in tal caso il bene sostituito sarà parimenti vincolato fino al completamento dei cinque anni.

11. ATTUAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo l'Agenzia provvede a stipulare un contratto con la società beneficiaria che può prevedere:

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE

Le modalità di erogazione saranno le seguenti:

acconto del 25% entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di impegno e dalla realizzazione delle condizioni indicate nell'atto stesso sulla base di una richiesta dell'azienda che dichiara la data di inizio del Progetto, i nominativi delle persone che iniziano a lavorare, e i primi investimenti che saranno effettuati a copertura dell'acconto concesso;

ulteriore acconto, compreso fra il 25% ed il 55% dopo aver raggiunto almeno il 50% e non più dell'80% dell'investimento ammissibile e dietro presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori corredato da documentazione di spesa fiscalmente valida e dalla quale risulti che i macchinari acquistati siano di nuova fabbricazione; in questo caso, per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese, si considerano ammissibili anche fatture non ancora quietanzate dai fornitori alle seguenti condizioni:

- che il richiedente fornisca un prospetto in cui vengano identificati i beni acquistati, nuovi di fabbrica, attraverso il numero di serie e/o di matricola.

- che il richiedente si impegni a consentire alla Agenzia SVILUPPO LAZIO S.p.A. una verifica contabile sulle scritture aziendali per verificare l'avvenuto pagamento delle fatture anche in caso di mancata richiesta del saldo finale, pena la restituzione degli acconti ricevuti.


- che il richiedente si impegni a fornire copie conformi di tutte le fatture quietanzate e/o dichiarazioni liberatorie dei fornitori che attestino anche che i macchinari e le attrezzature acquistate siano nuove di fabbrica entro 30 giorni dal ricevimento dell'acconto.

saldo finale non inferiore al 20% al completamento dell'investimento ammesso con le seguenti modalità di rendicontazione:

richiesta contenente una relazione dettagliata sull'investimento realizzato e sui risultati raggiunti anche e soprattutto in termini di occupazione;

presentazione di fatture fiscalmente valide e quietanzate di tutto l'investimento realizzato.

impegno da parte dell'impresa beneficiaria a non alienare i beni oggetti del contributo per 5 anni dalla data di acquisto, salvo ipotesi di sostituzione del bene per obsolescenza, previa richiesta di autorizzazione alla Agenzia SVILUPPO LAZIO S.p.A.



Per tutti gli investimenti è ammessa una flessibilità del 25% in più o in meno rispetto a quanto approvato in fase istruttoria. In caso di superamento di tale percentuale è necessario richiedere preventivamente una autorizzazione alla Agenzia SVILUPPO LAZIO S.p.A.

Qualora non risulti dalle fatture, l'impresa beneficiaria dovrà esibire un'autocertificazione, attestante che i macchinari e le attrezzature acquistati sono nuovi di fabbrica.

CONTRIBUTO IN C/GESTIONE

Le modalità di erogazione saranno le seguenti:

per il primo anno:

- il 30% in anticipo dopo la sottoscrizione dell'atto di impegno e dalla realizzazione delle condizioni indicate nell'atto stesso e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti l'inizio dell'attività dell'impresa;
- il 70% a saldo successivamente al consuntivo dell'anno di riferimento e presentazione di fatture o altra documentazione fiscalmente valida che attestino la fornitura effettuata. Il consuntivo deve essere sottoscritto in originale dal rappresentante legale della società e corredato da una relazione descrittiva delle spese sostenute e dell'andamento aziendale, comprensivo dell'occupazione prevista. Anche in questo caso, per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese, si considerano ammissibili anche fatture non ancora quietanzate dai fornitori alle seguenti condizioni:
- - che il richiedente si impegni a consentire alla Agenzia SVILUPPO LAZIO S.p.A. una verifica contabile sulle scritture aziendali per verificare l'avvenuto pagamento delle fatture anche in caso di mancata richiesta del saldo finale, pena la restituzione degli acconti ricevuti.

Per il secondo anno:

- il 30% in anticipo all'inizio dell'esercizio, a condizione che sia stato già erogato il 75% del contributo previsto per il primo periodo;
- il 70% con le stesse modalità del primo anno ed alla ulteriore condizione che vengano fornite tutte le quietanze o dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti i pagamenti relativi al primo anno di gestione.

Per il terzo anno è prevista solo l'erogazione del saldo a fronte di una richiesta comprensiva di tutte le fatture quietanzate e/o dichiarazioni liberatorie dei fornitori relative a tutto il triennio.

I contributi in conto gestione sono rimodulabili sulla base di richieste specifiche dell'azienda presentate alla Agenzia SVILUPPO LAZIO S.p.A.



La Regione Lazio e l'Agenzia possono effettuare ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, qualora non più sussistenti, attivano l'immediata revoca delle agevolazioni, con recupero delle somme erogate, attraverso il procedimento di cui al successivo art.12.

12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro dispone la revoca delle agevolazioni nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 29/96.
2. Si incorre nella decadenza delle agevolazioni concesse, qualora:
 - a) siano trascorsi dalla firma del contratto di finanziamento 24 mesi entro i quali non sia stato presentato uno stato di avanzamento lavori che attesti la realizzazione di almeno il 50% dell'investimento ammesso, e non vi sia giustificato motivo del ritardo;
 - b) siano trascorsi 6 mesi dal termine di realizzazione dell'investimento, senza che l'attività di produzione, vendita dei prodotti e/o servizi, sia stata iniziata e non vi sia giustificato motivo del ritardo;
 - c) si siano verificate violazioni della legge o del presente provvedimento nella fase di realizzazione;
 - d) le dichiarazioni dei partecipanti alle società beneficiarie di cui al precedente punto 8.2 dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero.
3. La decadenza determina l'obbligo da parte dell'impresa destinataria delle agevolazioni di restituire le somme ricevute maggiorate dagli interessi legali.
4. Le imprese incorse nella decadenza e nella revoca non possono più presentare richiesta di agevolazioni ai sensi della legge regionale n. 29/96.

13. VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

1. Alla ricezione del consuntivo finale, l'Agenzia procede ad un esame dell'utilizzo dei fondi e dei risultati raggiunti rispetto al progetto approvato ed esprime una valutazione che dovrà essere sottoposta al Nucleo di Valutazione il quale deciderà sull'erogazione o meno del saldo e del suo ammontare che potrà essere ridotto in caso di valutazione negativa.